CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 82/2024/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario relatore
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

nella camera di consiglio del 17 aprile 2024

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PIE - DEL-Reg.-SCPIE - 0000082 - 19/04/2024 - 10:48

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2022/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2021;

VISTA la deliberazione n. 23/2023/SRCPIE/INPR del 20 febbraio 2023, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2023;

VISTA la relazione in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Bioglio (BI), ai sensi del citato art. 1, commi 166 ss., legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTE le richieste istruttorie trasmesse al Comune con note del 19 maggio 2023, 26 giugno 2023 e 31 agosto 2023 relativamente ad alcune criticità ed irregolarità emerse dall'esame del rendiconto dell'esercizio 2021, cui il Comune ha dato riscontro con note acquisite, rispettivamente, il 20 giugno 2023, il 3 agosto 2023 e l'8 settembre 2023;

VISTA la deliberazione n. 83/2023/SRCPIE/PRSP di questa Sezione regionale di controllo;

VISTA la nota dell'Ente n. 5074 del 22 dicembre 2023, acquisita il medesimo giorno a prot. n. 16780, con la quale è stata trasmessa la delibera del Consiglio Comunale di Bioglio n. 33 del 20 dicembre 2023 di approvazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli artt.243-*bis* ss. TUEL;

VISTA l'ulteriore nota dell'Ente n. 98 del 10 gennaio 2024, acquisita il medesimo giorno a prot. n. 170, con la quale sono state trasmesse le delibere del Consiglio Comunale di Bioglio nn. 31 e 32, entrambe del 20 dicembre 2023, recanti, rispettivamente, la rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 a seguito della deliberazione n. 83/2023/SRCPIE/PRSP di questa Sezione regionale di controllo e l'adozione di misure *ex* art. 148-*bis* TUEL in conseguenza della citata deliberazione della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione-ordinanza istruttoria n. 7/2024/SRCPIE/PRSP di questa Sezione regionale di controllo;

VISTO il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dell'8 marzo 2024, trasmesso dall'Ente con nota n. 1003 dell'11 marzo 2024;

VISTA la richiesta istruttoria inviata al Comune dal Ministero dell'Interno con nota del 19 marzo 2024 ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 2, TUEL;

VISTA la richiesta istruttoria trasmessa al Comune con nota di questa Sezione del 24 marzo 2024;

VISTE le note di riscontro dell'Ente n. 1291 del 28 marzo 2024 e nn. 1310 e 1316, entrambe del 29 marzo 2024;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza n. 19 del 12 aprile 2024, con la quale il Presidente ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Relatore, Referendario dott. Massimo BELLIN;

PREMESSO

L'art. 1, comma 166, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, Legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1 lett. e), Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-*bis*, il quale prevede che "*Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*".

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*".

Inoltre, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*" gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*" ed a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze nn. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, Legge n. 266/2005 e l'art. 148-*bis* TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), Decreto-Legge n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

A norma dell'art. 148-*bis* TUEL, nel caso di accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto l'obbligo, per gli enti, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.

Allo scadere del termine suddetto, la magistratura contabile svolge un secondo accertamento, concernente: a) l'esistenza di misure correttive e b) la loro idoneità ad assorbire lo squilibrio rilevato. L'effetto legale di tale accertamento può essere la preclusione dei programmi di spesa privi di copertura o di sostenibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 148-*bis*, comma 3, TUEL.

Pertanto, il controllo svolto in virtù di tale ultima norma ha finalità "preventiva" - nel senso che introduce una cautela rispetto ad eventuali aggravi dello squilibrio - nonché "conformativa" (e non sanzionatoria), in quanto elimina la possibilità giuridica di nuova spesa senza copertura, lasciando intatta la facoltà dell'ente di adottare un nuovo bilancio

rispettoso della legge, secondo l'interpretazione e gli accertamenti compiuti dalla stessa magistratura di controllo.

Peraltro, tale misura cautelare non determina una limitazione della capacità giuridica e dell'autonomia territoriale, ma garantisce l'effettività della legalità di bilancio ed il rispetto delle fonti normative - statali, regionali e locali - che concorrono a determinarne i contenuti secondo quanto stabilito dall'art. 117 Cost.. Del resto, come sottolineato dalla Corte costituzionale, «[d]*ette misure interdittive non sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva* [...]*,* [detti controlli] [...] *possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013)*» (C.cost. n. 40/2014).

RILEVATO IN FATTO

Il 3 novembre 2023 questa Sezione ha pronunciato la deliberazione n. 83, con cui ha accertato, nei confronti del comune di Bioglio:

1. una ridotta capacità di riscossione delle entrate proprie, con particolare riferimento ai residui;

2. l'improprio utilizzo dei titoli di bilancio afferenti alle entrate e spese relative ai servizi conto terzi e alle partite di giro, in violazione del disposto dell'art. 168 TUEL e del principio contabile 7 di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, che ha comportato squilibri di gestione e di amministrazione;

3. per l'esercizio 2021 un risultato di competenza di euro 15,96, un disequilibrio di bilancio di euro -3.257,86 ed un disequilibrio complessivo di euro -377.147,32;

4. l'errata determinazione del FCDE stanziato nel bilancio preventivo 2021-2023, il cui importo è risultato sottostimato;

5. l'errata determinazione della parte accantonata al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021, come in parte motiva, con conseguente inattendibilità della parte disponibile, già negativa per euro 338.204,69;

6. per l'esercizio 2021 il superamento dei valori soglia relativi ai parametri di deficitarietà di cui all'art. 242 TUEL, come in parte motiva;

7. per l'esercizio 2021 il superamento dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33 D.Lgs. n. 33/2013.

Inoltre, il Collegio ha rilevato:

1. il mancato ripristino nel 2022 dei corretti flussi di cassa ed un reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, non restituita al 31 dicembre 2022;

2. per l'esercizio 2022 un peggioramento degli equilibri di bilancio, i cui valori, opportunamente rettificati, registrano un risultato di competenza negativo di euro -159.602,85, un disequilibrio di bilancio di euro -338.394,70 ed un disequilibrio complessivo di euro -139.873,23;

3. la sovrastima del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, a seguito della conservazione di residui attivi non esigibili, e l'errata determinazione della parte accantonata e vincolata al risultato di amministrazione, come in parte motiva, con conseguente presenza di un sostanziale disavanzo di amministrazione;

4. l'inadeguatezza delle misure programmate con delibera consiliare n. 20/2022 per il recupero del disavanzo accertato al 31 dicembre 2021 ed il conseguente mancato recupero della quota di disavanzo applicata al bilancio 2022;

5. per l'esercizio 2022, il superamento dei valori soglia relativi ai parametri di deficitarietà di cui all'art. 242 TUEL;

6. per l'esercizio 2022, il superamento dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'art. 33 D.Lgs. n. 33/2013.

Quindi, è stato disposto che l'Ente:

1. provvedesse a rideterminare, con delibera consiliare, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, procedendo successivamente a reinserire nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche i prospetti oggetto di correzione;

2. adottasse, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia, i provvedimenti idonei ai sensi dell'art. 148-*bis*, terzo comma, TUEL a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, trasmettendoli alla Sezione Regionale di Controllo.

Infine, è stato invitato l'Organo di revisione ad un'attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità.

Con nota del 22 dicembre 2023 prot. n. 5074 il Comune ha fatto pervenire a questa Sezione – entro il termine di dieci giorni di cui all'art. 243-*quater*, comma 1, TUEL - la delibera C.C. n. 33 del 20 dicembre 2023, con la quale, «*in considerazione delle risultanze finali del rendiconto 2022, come rideterminato con la propria deliberazione n. 31 in data 20 dicembre 2023, ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dagli artt. 243 bis e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267*».

A seguito di specifica richiesta, con nota del 10 gennaio 2024 prot. n. 98 l'Ente locale ha fatto pervenire a questa Sezione di controllo le delibere C.C. nn. 31 e 32, entrambe decise il 20 dicembre 2023, con le quali sono state approvate, rispettivamente, la rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 e l'adozione delle misure *ex* art. 148-*bis* TUEL.

Con deliberazione-ordinanza istruttoria n. 6/2024/SRCPIE/PRSP depositata il 2 febbraio 2024 questa Sezione ha accertato il tempestivo riscontro dell'Amministrazione comunale rispetto alle richieste formulate ai sensi dell'art. 148-*bis* TUEL, di cui alla deliberazione n. 83/2023/PRSP, avendo rideterminato il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ed avendo adottato il ricorso al piano di riequilibrio pluriennale, mediante l'individuazione di azioni correttive che potranno decorrere dal 2024 oppure, in taluni casi, dal 2026.

Tuttavia, la Sezione ha ritenuto di potersi pronunciare sull'adeguatezza delle misure correttive adottate solo a seguito della trasmissione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale formalmente approvato dall'Ente, che tenga conto del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 186, comma 1-*bis*, TUEL e dal quale emergano le effettive, attuali e concrete manovre correttive, volte al ripristino degli equilibri di bilancio, nonché della trasmissione, altresì, dell'eventuale variazione di bilancio 2024-2026.

Pertanto, con la richiamata deiberazione-ordinanza istruttoria la Sezione di controllo ha ordinato al Comune di Bioglio di trasmettere, nei termini di legge, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale - adottato tenendo conto del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 186, comma 1-*bis*, TUEL - e l'eventuale variazione di bilancio 2024-2026.

Al contempo, il Collegio ha invitato l'Organo di revisione ad un'attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità.

Con deliberazione consiliare n. 2 dell'8 marzo 2024 l'Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (in prosieguo, anche *piano di riequilibrio*) e lo ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo ed al Ministero dell'Interno l'11 marzo 2024.

Con nota del 19 marzo 2024 prot. n. 29993 il Ministero dell'Interno ha formulato all'Ente locale richieste istruttorie ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 2, TUEL, cui l'Amministrazione ha dato riscontro con nota del 10 aprile 2024 prot. n. 1464.

Poiché l'Amministrazione non aveva riferito a questa Sezione in merito all'avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 ovvero alla sua eventuale variazione

conseguente al piano di riequilibrio (come invece richiesto nella deliberazione n. 83/2023, nell'ambito della procedura disciplinata dall'art. 148-*bis* TUEL), con nota del 24 marzo 2024 il Magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di trasmettere copia della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio preventivo 2024-2026, comprensiva dei relativi allegati e corredata del parere dell'Organo di revisione.

Con nota n. 1291 del 28 marzo 2024 l'Ente ha trasmesso quanto richiesto, ad eccezione del parere dell'Organo di revisione, che è pervenuto il 29 marzo 2024 con note nn. 1310 e 1316.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In esito alla deliberazione di questa Sezione n. 83/2023, l'Amministrazione locale ha rideterminato il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ed ha adottato il ricorso al piano di riequilibrio pluriennale, individuando azioni correttive che potranno decorrere dal 2024 oppure, in taluni casi, dal 2026.

Al proposito, con la sentenza del 31 luglio 2020 n. 18 le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte dei conti hanno autorevolmente statuito che non può escludersi a priori che l'adozione di un piano di riequilibrio costituisca un'idonea misura correttiva ai sensi dell'art. 148-*bis* TUEL; ma perché ciò avvenga, devono sussistere chiari e precisi presupposti.

Per essere effettivamente tali, le misure correttive devono essere concrete ed immediate, incidendo subito sul ciclo di bilancio e, quindi, sul sistema delle autorizzazioni di spesa in esso contenute, perché altrimenti si avrebbe un aggravamento dello squilibrio con evidente violazione del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio e con evidenti effetti elusivi della pronuncia della Sezione di controllo.

I requisiti dell'immediatezza e della concretezza, indispensabili sempre, divengono di fondamentale rilevanza quando la misura correttiva consiste in un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, al quale si fa ricorso nelle ipotesi di maggior gravità dello squilibrio.

In quest'ottica, la mera manifestazione della volontà di formulare un piano di riequilibrio pluriennale non può ritenersi di per sé strumento correttivo sufficiente a porre rimedio - sia pure graduale - al disequilibrio, perché priva delle misure correttive concrete che, invece, devono essere indicate nel piano, come si desume dall'art 243-*bis* Tuel, a mente del quale il piano deve contenere tra le altre cose "*le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria*" (comma 5) e "*l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio*" (comma 6).

Si aggiunga che, ove si considerasse strumento correttivo una semplice

manifestazione di volontà senza l'adozione di alcun reale intervento correttivo, non si impedirebbe il peggioramento della situazione finanziaria - la quale, proprio perché strutturale, deriva dalla gestione ordinaria - e si consentirebbe di rinviare nel tempo la soluzione dei problemi finanziari più gravi, che possono portare al dissesto.

Pertanto, in questo senso è corretto affermare che la decisione di ricorrere al piano di riequilibrio non è una reale misura correttiva, in quanto essa non è *ex se* sufficiente ad evitare un ulteriore deterioramento degli equilibri di bilancio.

In altre parole, con la delibera di ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale ci si trova in una fase nella quale non sono definite le azioni volte a risolvere lo squilibrio, né sono individuati concreti interventi correttivi, ma si avvia un procedimento con tempistiche di predisposizione, adozione, valutazione ed approvazione cadenzate dalla legge (e nella prassi ben più lunghe) con un conseguente ed inevitabile slittamento in avanti dell'applicazione concreta delle necessarie misure correttive

È solo con la deliberazione del Consiglio comunale di adozione del piano *ex* art. 243-*bis*, comma 5, TUEL che le misure correttive vengono concretamente individuate.

L'aggancio delle misure correttive alla delibera di adozione del piano di riequilibrio si raccorda anche con la diversità dei termini previsti dai due procedimenti (di 60 giorni dalla comunicazione della delibera della Sezione di controllo l'adozione delle misure correttive, 90 giorni per l'adozione del piano, decorrenti dalla delibera comunale di ricorso al piano); tale diversa durata e decorrenza comporta che nel lasso di tempo intercorrente tra i due termini la situazione finanziaria critica dell'ente locale, accertata dalla Sezione di controllo e condivisa dallo stesso Ente, possa deteriorarsi ulteriormente, attesa la continuità della gestione ed il carattere autorizzatorio del bilancio in corso.

Peraltro, il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale come strumento per correggere in modo definitivo i problemi finanziari accertati dalla Sezione di controllo non esclude, ma, al contrario, rende improcrastinabile l'adozione delle necessarie ed immediate misure correttive per limitare il deterioramento delle finanze comunali ed evitare il peggioramento dei saldi, oltre quello già accertato dalla Sezione.

Di conseguenza, le misure correttive devono essere immediatamente applicate al bilancio dell'esercizio in corso: questo requisito deve essere posseduto anche dal piano finanziario di recupero pluriennale, il quale in tanto può essere considerato misura correttiva in quanto applica le misure individuate *illico et immediate*, anche nelle more del procedimento per la sua approvazione (istruttoria da parte della Commissione ministeriale ed esame della competente Sezione regionale di controllo).

Il Giudice contabile d'appello ha aggiunto che il piano di riequilibrio può contenere le misure correttive richieste da una delibera *ex* art. 148-*bis* TUEL - specialmente quando

ci si trovi di fronte a squilibri di tipo strutturale - e che la verifica della loro concretezza ed effettività, derivante dall'essere immediatamente incidenti sul ciclo di bilancio in corso e sul relativo sistema delle autorizzazioni di spesa, deve essere compiuta dalla Sezione regionale di controllo, al momento della ricezione del piano *ex* art. 243-*quater*, comma 1, TUEL, al solo limitato fine di concludere la procedura prevista dall'art. 148-*bis* TUEL.

Si aggiunga che nel frattempo si è concluso l'esercizio finanziario 2023 e, pertanto, si rende necessario procedere all'attualizzazione della situazione economico-finanziaria dell'Ente, considerato che nella relazione datata 23 novembre 2023 ed allegata alla delibera C.C. n. 32/2023 si afferma che «[c]*on ogni probabilità il risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2023, per effetto della già prevista, e sommariamente quantificata nei suoi effetti, eliminazione dei residui attivi relativi alle partite di giro e servizi per conto terzi esporrà un disavanzo stimabile, almeno al momento, in circa 520.000,00*».

La suddetta attualizzazione viene ritenuta necessaria dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite in speciale composizione, la quale ha ricordato che, «*essendo il bilancio un ciclo, che si articola nella continuità delle scritture, dei rendiconti e dei loro effetti sulla programmazione, nel procedimento di controllo di legittimità-regolarità delle Sezioni regionali,* […] *non si deve tener conto in maniera statica del mero ripristino della legalità, ma occorre valutare anche i fatti di gestione sopravvenuti e lo* ius superveniens*, atteso il carattere dinamico della gestione. Pertanto, quando si richiede l'adozione di provvedimenti correttivi in base all'art. 148-*bis *Tuel, le valutazioni delle Sezioni regionali debbono essere fatte con riferimento all'attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale. Solo dopo aver valutato, sulla base della reale situazione finanziaria dell'ente, che le criticità riscontrate sono ancora attuali e devono essere rimosse, ha senso la richiesta di provvedimenti volti a ripristinare gli equilibri di bilancio ed eventualmente disporre il blocco della spesa in caso di loro omessa adozione o di valutazione negativa*» (SS.RR. spec. comp., nn. 18/2020 e 4/2020).

In effetti, il piano di riequilibrio pluriennale evidenzia una massa passiva da ripianare in un arco temporale ventennale (2024-2043) di euro 1.161.755,92, pari al 141% delle spese correnti del rendiconto 2022.

Inoltre, risulta che l'ingente disavanzo, calcolato con i dati di preconsuntivo 2023, deriva principalmente dalla cancellazione di residui attivi insussistenti (oltre 850 mila euro) e di crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal conto del bilancio e mantenuti nelle scritture patrimoniali (oltre 200 mila euro), importi che - con evidenza - non erano adeguatamente "*sterilizzati*" dal FCDE accantonato negli esercizi precedenti; tra l'altro, tale aspetto era stato oggetto di reiterati accertamenti da parte di questa Sezione (deliberazioni n. 83/2023, n. 96/2022 e n. 74/2020, sebbene queste ultime non

vengano citate nel piano di riequilibrio in parola).

Invece, risultano molto contenuti i residui passivi cancellati per debiti prescritti o cancellati (circa 15 mila euro); viene attestata la non sussistenza di debiti fuori bilancio *ex* art. 194 TUEL e di passività potenziali.

Quindi, rispetto alla delibera consiliare n. 32/2023 - nella quale veniva ipotizzato un disavanzo al 31 dicembre 2023 di almeno euro 520.000 - la situazione finanziaria risulta ulteriormente e fortemente compromessa.

Ciò precisato, si ricorda che la valutazione del piano da parte di questa Sezione potrà avvenire solo al ricevimento della relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'art. 243-*quater*, commi 1 e 2, TUEL.

In questa sede ci si limita a rilevare che nel piano di riequilibrio si fa riferimento alla necessità di recuperare un margine di parte corrente di almeno euro 103.500 per l'anno 2024, di almeno euro 120.000 per il 2025 e di almeno euro 131.500 a partire dal 2026: tale margine occorrerà in parte per ripristinare l'equilibrio di bilancio delle annualità considerate ed in parte per il ripiano del disavanzo (circa 69 mila euro nel 2024, circa 44 mila euro nel 2025 e circa 51 mila euro nel 2026).

Anzitutto, si osserva che l'Ente non può fare ricorso alla leva fiscale, dal momento che le aliquote vigenti sono già al massimo consentito dalla legge.

Le misure previste dal piano riguardano sia l'incremento di entrate tributarie ed extratributarie, sia la riduzione di spese correnti.

In particolare, sul versante delle entrate si riscontra quanto segue:

1 – TARI: verifica di imputazione dei costi al PEF e rideterminazione del sistema tariffario – «[s]*i è avviata, in occasione della predisposizione del Piano Economico Finanziario del servizio per l'anno 2024, una attenta verifica delle voci di costo inserite nello stesso, per accertare il rispetto dell'art. 1, comma 654, della Legge 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi del servizio, ed approvare il relativo PEF ed il conseguente sistema tariffario anche eventualmente in deroga al cosiddetto "Tetto ai costi ammissibili del PEF"* ex *delibera ARERA.*

La verifica di imputazione dei costi al PEF e la rideterminazione del sistema tariffario comporta incremento del gettito ordinario annuale, già dal 2024, per un importo di circa 40.000,00 euro/anno che precedentemente venivano finanziati dalla fiscalità generale».

2 – IMU - Recupero delle fasce di evasione dei tributi comunali IMU – "[c]*onsiderato l'impulso che si intende dare all'attività di recupero delle fasce di evasione si ritiene congruo lo stanziamento di una somma di € 8.000,00 annui per ogni annualità dal 2024*

al 2042».

3 – Proventi da mense scolastiche - imputazione a carico delle famiglie del 50% del costo – «[a]*i fini del recupero di parte dell'entrata è prevista a partire dall'anno scolastico 2024/2025 una copertura del 50% del costo della Scuola Parentale.*

Tale operazione comporterà un'entrata aggiuntiva 13.500,00 euro circa nell'anno 2024 e di 30.000,00 euro circa a partire dall'anno 2025».

4 - Proventi dal Bacino Imbrifero Montano – «[è] *stata condotta un'attenta analisi delle concessioni in essere con iscrizione a bilancio dei relativi importi, determinando un incremento di entrata stimato in € 17.000,00 annui*».

Sul versante della spesa si riscontra quanto segue:

1 - Scadenza convenzioni passive – «*Convenzione con il Comune di Strona per servizio di Polizia Municipale non più vigente. Convenzione con Unione montana per gestione servizio finanziario. È previsto un risparmio annuo per tutta la vigenza del piano di riequilibrio di 25.000,00 euro circa*».

2 - Riduzione spesa del personale – «*Nel corso dell'anno 2026 cesserà dal servizio il cantoniere di categoria B, è prevista, con riferimento al quadro generale delle politiche per il personale, la sua sostituzione solo parziale, determinando una riduzione della spesa quantificata in € 11.250,00*».

Inoltre, viene riportata la seguente tabella riepilogativa degli effetti delle misure programmate per il riequilibrio economico-finanziario (si indica solo il triennio 2024-2026 corrispondente al periodo di bilancio):

Entrate/spese correnti	**2024**	**2025**	**2026**
Recupero evasione IMU	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Incremento PEF TARI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Servizi domanda individuale (Scuola Parentale)	13.500,00	30.000,00	30.000,00
Proventi Bacino Imbrifero Montano del Pellice	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Scadenza convenzioni passive con altri comuni	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Contenimento spesa per il personale	0	0	11.250,00
TOTALE riequilibrio corrente	103.500,00	120.000,00	131.500,00

Il piano approvato è corredato dal parere favorevole dell'Organo di revisione il quale, tuttavia, evidenzia quanto segue: «[l]*a completa realizzazione ed attuazione del piano di riequilibrio finanziario è condizionata al vendicarsi di alcune ipotesi che sono state assunte e che implicano un'attività sistematica di* implementazione *e di riscontro al fine di monitorare rigorosamente gli impatti attesi. A tal proposito, si evidenzia che gli aspetti maggiormente critici sono costituiti dagli interventi di riassorbimento correlati: - al recupero dell'evasione tributaria; alla effettiva riscossione dei maggiori importi relativi agli incrementi tributari previsti; alla potenziale rigidità delle spese correnti, su cui il piano dispone delle misure di razionalizzazione; alle previsioni di incremento delle entrate extratributarie in relazione ad entrate già esistenti*».

In effetti, le maggiori entrate programmate appaiono connotate da un certo grado di aleatorietà - sulla quale sembra richiamare l'attenzione anche l'Organo di revisione – e richiederanno un sistematico monitoraggio, soprattutto in termini di cassa.

Le minori spese riguardano la scadenza di convenzioni con altri comuni per servizi di carattere istituzionale – servizio di Polizia Municipale e gestione servizio finanziario –ai quali non viene chiarito come l'Ente intenda sopperire.

Infine, la minore spesa di personale a seguito del pensionamento di un dipendente di cat. B - che verrà sostituito solo in parte - sembrerebbe in contrasto con quanto evidenziato dall'Organo di revisione, il quale nel parere «*rileva la necessità di procedere nell'ambito del risparmio prospettato all'assestamento della situazione del personale dietro specifica autorizzazione che deve essere rilasciata da COSFEL per l'avvio delle procedure relative al passaggio di livello del C6 dell'Ufficio Tecnico e della copertura della posizione di responsabile del servizio finanziario*».

Ciò nondimeno, nell'ambito della procedura di cui all'art. 148-*bis*, comma 3, TUEL – ossia, al fine di potersi pronunciare sull'adeguatezza delle azioni correttive adottate dall'Ente – il Collegio deve limitarsi a verificare se le misure previste nel piano possano essere idonee a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, nonché se le medesime siano immediatamente previste nel bilancio 2024-2026.

Il bilancio preventivo 2024-2026 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 20 dicembre 2023; dunque, l'Amministrazione comunale non si è avvalsa della proroga al 15 marzo 2024, concessa con - peraltro successivo - D.M. Interno del 22 dicembre 2023, emesso ai sensi dell'art. 151, comma 1, TUEL (fermo restando l'onere di motivazione, di cui al principio contabile contenuto nel paragrafo 9.3.6. dell'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, come aggiornato dal Decreto MEF 25 luglio 2023).

Dai prospetti trasmessi – e, in particolare, da quello relativo agli equilibri di bilancio - risulta che gli stanziamenti di bilancio tengono conto delle misure programmate nel

piano di riequilibrio.

Di seguito si riporta una tabella che confronta sinteticamente i valori del bilancio 2024-2026 con quelli previsti dal piano per il medesimo triennio:

PRFP – Tabella equilibri di parte corrente e di parte capitale (cfr. pag. 83 e segg.)				**Equilibri di bilancio 2024 -2026 D.C.C. 37/2023**		
	2024	**2025**	**2026**	**2024**	**2025**	**2026**
AA) Recupero disavanzo	**68.785,79**	**44.016,51**	**50.589,51**	**68.785,79**	**44.016,51**	**50.589,51**
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	969.708,21	991.208,22	991.208,22	969.708,21	986.208,21	986.208,21
D) Spese titolo 1.00 – spese correnti	892.641,17	887.606,51	878.658,21	892.641,17	882.206,50	873.928,20
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.756,51	40.834,19	41.301,19
F1) Spese titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	8.281,25	59.585,20	61.960,50	8.281,25	59.985,20	61.690,50
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R) Entrate titoli 4.00-5.00 – 6.00	118.800,00	68.800,00	68.800,00	119.589,87	69.589,87	69.589,87
U) Spese titolo 2.00 – spese in conto capitale	118.800,00	68.800,00	68.800,00	119.589,87	69.589,87	69.589,87
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ne consegue che l'Amministrazione Comunale intende dare attuazione immediata e concreta alle misure inserite nel piano di riequilibrio, già nelle more del suo esame ai sensi dell'art. 243-*quater* TUEL, onde dare seguito a quanto statuito da questa Sezione

ex art. 148-*bis* TUEL.

Rispetto al parere favorevole rilasciato dall'Organo di revisione deve rilevarsi - come già avvenuto per la relazione sullo schema di rendiconto dell'esercizio 2022 ed evidenziato da questa Sezione nella deliberazione n. 83/2023 (par. 8) - che il relativo contenuto è estremamente laconico ed appare carente degli elementi richiesti dalla normativa in materia.

Infatti, l'art. 239, comma 1, lett. b), TUEL prescrive il rilascio del parere da parte dell'Organo di controllo su una serie di atti di competenza del Consiglio, tra i quali il bilancio di previsione (lett. b) n. 2)).

Il successivo comma 1-*bis* prescrive che "[n]*ei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione*".

In argomento devono richiamarsi integralmente le considerazioni e raccomandazioni già formulate nella succitata deliberazione n. 83/2023.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

ACCERTA

- l'idoneità, sotto l'aspetto dell'immediatezza e della concretezza, dei provvedimenti assunti dal Comune di Bioglio al fine di rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, come prescritto ai sensi dell'art. 148-*bis* TUEL con la deliberazione n. 83/2023/PRSP, riservata ogni valutazione in ordine all'approvazione del piano di riequilibrio pluriennale;

- la non rispondenza del parere reso dall'Organo di revisione del Comune di Bioglio il 5 dicembre 2023 in merito alla "*delibera di approvazione bilancio di previsione 2024*" rispetto a quanto previsto dal combinato disposto del comma 1, lett. b) e del comma 1-*bis* dell'art. 239 TUEL;

DISPONE

- a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di

revisione economico-finanziaria del Comune di Bioglio;

- a cura del Comune di Bioglio, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.

Il Relatore

Dott. Massimo Bellin

MASSIMO
BELLIN
CORTE DEI
CONTI
18.04.2024
13:37:11
GMT+00:00

Il Presidente

Dott. Antonio Attanasio

ANTONIO
ATTANASIO
CORTE DEI
CONTI
19.04.2024
09:23:41
GMT+01:00

Depositato in Segreteria il **19 aprile 2024**

Il Funzionario preposto

Margherita Ragonese

MARGHERITA
RAGONESE
CORTE DEI CONTI
19.04.2024
09:42:40
GMT+01:00